

## **Regolamento della Scuola Forense Veronese**

### **Premessa**

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Verona è istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e sue modificazioni, e il suo Regolamento, nonché il programma annuale, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale Forense.

La Scuola Forense è gestita dalla Fondazione Veronese di Studi Giuridici e gli organi a ciò competenti sono individuati dallo statuto della Fondazione Veronese degli Studi Giuridici.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona e dal Consiglio di Fondazione, previo parere del Comitato Giuridico.

### **Art. 1 – Finalità**

1. La Scuola Forense si prefigge lo scopo di formare i praticanti avvocati alla professione forense trasferendo loro le competenze e le abilità specifiche di detta professione, nonché di prepararli a sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, aspirando ad integrare la pratica dei medesimi presso gli studi legali con un contributo formativo teorico e pratico, comprensivo della deontologia, dell'ordinamento e della previdenza forense.
2. La Scuola Forense realizza i propri scopi istituzionali nel rispetto degli principi fondamentali fissati dal successivo Art. 2.

### **Art. 2. Principi fondamentali**

1. La didattica della Scuola Forense è fondata su un approccio casistico e si realizza in sessioni quanto più possibile interattive e dialogiche, consistenti nell'approfondimento degli istituti giuridici e, quindi, nella presentazione di pareri stragiudiziali o atti giudiziari e nella contestuale illustrazione (anche attraverso apposite simulazioni dell'attività forense) di casi controversi di interesse attuale tratti dalla giurisprudenza.
2. Essendo il corso di formazione professionale della Scuola Forense organizzato anche in funzione dell'esame abilitante alla professione di avvocato, l'attiva formativa è ispirata anche ai

criteri stabiliti per la valutazione degli elaborati dall'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come modificato dall'art. 1 bis della legge 18 luglio 2003 n. 180, salve eventuali modificazioni, nei seguenti termini: *a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) capacità concreta di soluzione di specifici problemi giuridici; c) conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) capacità di cogliere profili interdisciplinari; e) padronanza delle tecniche di persuasione.*

3. In funzione della preparazione all'esame di avvocato, l'attività formativa si svolge principalmente attraverso la discussione e la correzione di pareri e di atti riguardanti essenzialmente le materie fondamentali, con la conseguente prospettazione di tracce su casi pratici di diritto civile, penale e amministrativo, in osservanza dello schema previsto per le prove scritte di abilitazione, tenendo in considerazione sia i problemi di diritto sostanziale sia quelli di diritto processuale.
4. In funzione dell'addestramento concreto all'attività professionale e come supporto formativo alla pratica nello studio legale, l'attività didattica (che a titolo puramente esemplificativo consiste in lezioni, seminari, esercitazioni, simulazioni, redazione autonoma o guidata e correzione di pareri e di atti) è caratterizzata dalla testimonianza pratica e, dunque, viene svolta da docenti che di regola, anche se professori universitari, siano (o siano stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza, mentre i tutor devono essere avvocati.
5. L'attiva partecipazione dei praticanti avvocati al corso di formazione è sottoposta a prove scritte periodiche e ad una verifica finale di profitto. Saranno oggetto di valutazione al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione la frequenza, le prove scritte periodiche, la partecipazione alle simulazioni ed alle esercitazioni, la sessione di prove scritte finali e l'eventuale discussione orale degli elaborati.

### **Art. 3 – Organi della Scuola.**

1. La Scuola Forense è coordinata dal Direttore ed è retta dal Consiglio della Scuola come previsto dallo statuto della Fondazione Veronese di Studi Giuridici. Tali organi sono nominati dal Consiglio di Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto medesimo.
2. Il Consiglio della Scuola elabora il programma e controlla il funzionamento e gli esiti dell'attività didattica; individua i docenti cui la Fondazione affida gli incarichi d'insegnamento e nomina i

responsabili dell'attività di tutorato, nonché gli eventuali collaboratori organizzativi ed amministrativi.

#### **Art. 4 – Destinatari.**

1. Il corso è rivolto agli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Verona.
2. Nei limiti dei posti residui disponibili, sono ammessi anche gli iscritti ai Registri di altri Ordini Forensi, nonché coloro che hanno già frequentato una annualità della Scuola o che comunque intendono parteciparvi su base volontaria.

#### **Art. 6 – Obbligo di frequenza.**

1. Il corso di formazione professionale della Scuola Forense è annuale.
2. La partecipazione al corso ha funzione integrativa e non sostituiva della pratica forense biennale in uno studio legale (art. 3, primo comma, DPR 10 aprile 1990 n. 101).
3. La frequenza del corso è obbligatoria per gli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Verona nei termini stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine.

#### **Art- 7 – Diploma finale.**

1. Alla fine di ogni anno di corso si svolge la verifica di profitto, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio della Scuola con determinazione assunta almeno due mesi prima della fine del corso. L'ammissione alla verifica di profitto è subordinata alla frequenza del corso nei limiti previsti dal Regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dall'Ordine degli Avvocati di Verona e sue eventuali modificazioni.
2. L'esito positivo della verifica finale risulterà da attestazione sottoscritta dal Presidente della Fondazione Veronese di Studi Giuridici o dal Direttore della Scuola e sarà titolo per il conseguimento del certificato di compiuta pratica a sensi del regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 8 – Gratuità della Scuola Forense.**

1. La frequenza della Scuola Forense è gratuita per coloro che sono tenuti a parteciparvi ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica e, dunque, per una annualità.
2. Il Consiglio di Fondazione stabilisce l'importo della retta di iscrizione cui sono tenuti coloro che intendono frequentare la Scuola Forense su base volontaria.

#### **Art. 9 – Programma.**

1. Il Consiglio della Scuola organizzerà il corso di formazione sulla base dei principi fissati nell'art. 2, per almeno 200 ore complessive, sulla base dei seguenti moduli didattici:
  1. *Modulo introduttivo teorico - pratico di metodologia giuridico/forense.*
  2. *Modulo di diritto civile. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica - applicativa.*
  - 3.- *Modulo di diritto processuale civile. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica applicativa.*
  - 4.- *Modulo di diritto penale. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica - applicativa.*
  - 5.- *Modulo di diritto processuale penale. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica applicativa.*
  6. *Modulo di diritto amministrativo civile. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica applicativa. Modulo di deontologia, ordinamento, previdenza forense e organizzazione dello studio professionale.*
  7. *Modulo conclusivo. Esercitazione di scrittura giuridica ed eventuale verifica orale: Redazione di atti processuali e/o di pareri su casi pratici, in materie affrontate durante il corso. Eventuale discussione orale degli elaborati scritti.*